

C O M U N E D I F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°21 DEL 12/08/2014	Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)
------------------------	--

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DODICI del mese di AGOSTO alle ore 16:50 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto:
alla seconda convocazione in sessione straordinaria/urgente, seduta pubblica di seconda convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	<i>Giovanni COSTANZO</i>	Sindaco	x	
2	<i>Angelino RENNE</i>	Consigliere	x	
3	<i>Giovanni FLORO</i>	Consigliere	x	
4	<i>Ugo FLORO</i>	Consigliere	x	
5	<i>Leonilda COSENTINO</i>	Consigliere	x	
6	<i>Gianluca BIFANO</i>	Consigliere-Presidente	x	
7	<i>Rosario Maria CIRANNI</i>	Consigliere		x
8	<i>Diego FERRARO</i>	Consigliere	x	
9	<i>Sergio IBISCO</i>	Consigliere	x	
10	<i>Francesco STELLA</i>	Consigliere	x	
11	<i>Antonio BUONO</i>	Consigliere	x	
12	<i>Daniele MENNITI</i>	Consigliere	x	
13	<i>Antonio CACCIATORE</i>	Consigliere-Vice-Presidente	x	
Totale			12	1

Assume la presidenza il **Presidente Consiglio Gianluca Bifano** con l'assistenza del **Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito all'oggetto sopra emarginato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- CHE con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TANTO PREMESSO

- **VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 05 del 12/04/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 30/04/2012 ;
- **VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 28/10/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 12/11/2013 ;
- **VISTO** il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;
- **VISTO** il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
- **TENUTO CONTO** pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;
- **RAVVISATA** pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", i previgenti regolamenti IMU e TARES;
- **VISTO** il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) e s.m.i.
- **TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
 - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
 - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
 - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
 - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
- **VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;** il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;** a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **A decorrere dall'anno 2015,** i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti **rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.** Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;** a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.** La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale,

corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- **VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»**, convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;
- **TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
 - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*
- **VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
- **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**
- **VISTA** la delibera G.C. 134 del 11/07/2014 con la quale la Giunta comunale proponeva al Consiglio Comunale l'approvazione de Regolamento che disciplina la IUC;

- **TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'**allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
- **VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014**, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 31 luglio 2014**.
- **ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
- **SENTITI** gli interventi:
 - Il **Consigliere Cacciatore**: anzitutto rileva l'importanza di discutere, preliminarmente rispetto ad ogni altro adempimento, sulla questione sollevata dai dipendenti comunali relativa all'estrema precarietà igienica dei locali comunali con particolare riferimento alla questione del bagno, eternit sul tetto, ecc.. Rileva che pur essendo la questione abbastanza risalente che non riguarda solo questa Amministrazione, occorre comunque dare una risposta concreta.
 - Il **Sindaco**: riscontra affermando che molti lavori sono stati già eseguiti ed in particolare il bagno con antibagno nel piano terra. Chiaramente, molti altri lavori dovranno essere eseguiti. Fa presente altresì che l'Amministrazione ha già aderito al progetto POI in virtù del quale sarà possibile provvedere alla ristrutturazione del tetto e alla dotazione di riscaldamento dei locali comunali.
 - L'ing. **Bruno Giorgi**: su richiesta, procede all'illustrazione dei punti più salienti del regolamento IUC.
 - Interviene il **Consigliere Buono**, il quale prendendo atto del particolare momento storico sotto il profilo delle ristrettezze economiche che investono tutte le famiglie, comprese quelle un tempo considerate agiate, invita, a nome proprio e dell'intera Minoranza, il Consiglio a rinviare tutti i punti iscritti all'ordine del giorno, dal 2 al 6, perchè afferenti imposizione tributaria da parte del Comune, affinché sia possibile un'analisi dettagliata delle detrazioni e delle riduzioni in funzione della diminuzione della pressione tributaria a carico dei cittadini.
 - Interviene il **Consigliere Menniti**, il quale associandosi al contenuto dell'intervento del Consigliere Buono ritiene indispensabile comprendere l'incremento minimo possibile d'imposizione tributaria in relazione ai costi minimi possibili dei servizi assicurati con la predetta imposizione, giacchè risulta che l'indebitamento del Comune appare raddoppiato con le opere di collettamento fognario. Anche a causa dell'impossibilità di comprendere l'incremento minimo imponibile ai fini TASI in assenza di indebitamento da parte del Comune, si vede costretto ad esprimere il proprio voto contrario. Si sofferma inoltre, sulla mancata previsione nel Regolamento dell'attività di controllo da porre in essere anche in riferimento a situazioni particolari come per esempio quella che persiste presso alcune abitazioni di Falerna Marina, in particolare "Villaggio del Sole" dove l'approvvigionamento idrico è garantito anche con il ricorso a captazione diretta attraverso la realizzazione di pozzi non censiti e sprovvisti di contatori con immissione delle acque da depurare sulla rete comunale e conseguente pagamento da parte di tutti i cittadini le cui utenze invece risultano censite;
 - Interviene il **Sindaco**, il quale avendo accertato una diminuzione del Fondo di Solidarietà da circa € 960.000,00 a circa € 600.000,00 fa presente di aver trasmesso una lettera al competente Ministero finalizzata all'accesso agli atti, al fine di comprendere modalità, termini, nonché nominativi dei soggetti che hanno provveduto alla determinazione del fondo di solidarietà in favore del Comune di Falerna, atteso che dal

2012 ad oggi si è venuta a determinare una riduzione di circa 340.000,00 euro con grave nocumento per il Bilancio Comunale. Il Ministero ha già fornito parzialmente una risposta nella quale ha rappresentato che la predetta riduzione è stata frutto di un calcolo determinato dall'applicazione di alcuni meccanismi. Tuttavia, il risultato è stato comunicato lo scorso mese di giugno con riferimento all'Esercizio 2013 ed ha comportato un taglio di € 120.000,00 per il 2013 ed € 120.000,00 per il 2014, da qui l'esigenza di chiarezza per comprendere come mai i calcoli astrattamente previsti abbiano portato ad un risultato dopo oltre sei mesi.

Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio

Con Voti favorevoli n° 4 (Stella – Buono – Menniti - Cacciatore); contrari n° 8 (Maggioranza).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di non approvare il rinvio del punto.

Quindi , il Presidente pone ai voti la proposta di delibera corrispondente al punto 2) dell'ordine del giorno
Con voti favorevoli n° 8 (Maggioranza) ; contrari n° 4 (Stella – Buono – Menniti - Cacciatore); astenuti n°0.

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di adottare **un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", i previgenti regolamenti IMU e TARES ;
3. di **approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;**
4. dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al **coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;**
5. di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;**
6. di inviare la **deliberazione Consiliare di approvazione definitiva al Ministero entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
7. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**
8. di dare atto che, **a regime**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28

ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

*Approvazione Regolamento & le direttive delle
UC (Unione Unice Comune)*

Cap.	<input type="checkbox"/> Competenza	<input type="checkbox"/> Residui	Somma stanziata .. (+) €				
Intervento - Codice n°			Variazione in aumento . (+) €				
<p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:</p> <p><i><4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria></i></p> <p align="center">ATTESTA</p> <p>Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €</p>			Variation. In diminuzione . (-) €				
			Somme già impegnate .. (-) €				
			Somma disponibile €				
			<p align="right">Il Responsabile del servizio finanziario Ing. Bruno Giorgi</p>				

Al sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:	
	FAVOREVOLE	<p><i>Il Sindaco</i> Responsabile dei Servizi e degli Uffici (L.388/2000 art. 13 comma 23 - L. 448/2001 art. 29 comma 4) Giovanni COSTANZO</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:	
	<p><i>Favorevole</i></p>	<p><i>Il Responsabile del Servizio Finanziario</i> Ing. Bruno Giorgi</p>
DATA DELLA SEDUTA	Ordine Del giorno Numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
		IL VERBALIZZANTE

Il presente verbale, viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: *Gianluca BIFANO*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *D.ssa Maria Luisa Mercuri*

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

li,

01 SET. 2014

Il Segretario Comunale
F.to *D.ssa Maria Luisa Mercuri*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

ف È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 01 SET. 2014
al 16/9/2014 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

ف Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000;

ف Perché trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione

li,

Il Segretario Comunale
F.to *D.ssa Maria Luisa Mercuri*

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 97 D.Lgs 267 del 18/8/2000

li,

01 SET. 2014



Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Luisa Mercuri